

Milano, 3 Maggio 2010

A TUTTE LE SOCIETA' ADERENTI

**OGGETTO : Contribuzione al Fondo pensione in caso di C.I.G.
Art. 8 § 6 Statuto Fiprem -**

A seguito delle numerose richieste di delucidazioni pervenuteci da diverse Aziende associate in merito al comportamento da assumere in ordine agli obblighi contributivi verso il Fondo in regime di Cassa Integrazione Guadagni, si precisa quanto segue:

CONTRIBUZIONE

1. Regola generale : la sospensione del rapporto di lavoro per C.I.G., che di norma interrompe la corresponsione da parte dell'azienda della retribuzione, fa venire meno anche il versamento contributivo a FIPREM sia da parte dell'azienda che da parte del lavoratore.
2. Deroghe alla regola generale: si registrano in presenza di accordi aziendali, in base ai quali, a superamento delle norme contrattuali e di legge, è previsto da parte dell'azienda l'obbligo di anticipare e/o di integrare l'indennità di C.I.G. a carico dell'Inps.

In questa circostanza possono verificarsi due distinte fattispecie:

- a) l'azienda anticipa al lavoratore sospeso il solo trattamento di C.I.G. dovuto dall'Inps. In questo caso dovrà essere versato a FIPREM sia il contributo a carico dell'azienda che quello a carico del lavoratore in misura proporzionale al trattamento stesso. (Ad es. 80% a fronte di una indennità C.I.G. pari all'80% della normale retribuzione).
- b) L'azienda corrisponde al lavoratore sospeso l'intero trattamento economico che sarebbe spettato ove non fosse intervenuta la C.I.G. In questo caso dovrà essere versato a FIPREM l'intera contribuzione (quota azienda e quota lavoratore).

T.F.R.

Il trattamento di fine rapporto, per disposizione di legge, è comunque e sempre dovuto in misura integrale al lavoratore anche se sospeso in C.I.G. Pertanto l'azienda dovrà continuare a versare il T.F.R. a FIPREM nella misura e in base alle aliquote previste.

I migliori saluti.

FIPREM
Il Direttore Generale
Guido Roberto Satta
